

## REGIONE TOSCANA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

9 febbraio 2007, n. 4

**Regolamento di attuazione dell'Art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 14 febbraio 2007)

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'Art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2 e 5, e n. 66, comma 3 dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare il titolo II capo I, che detta disposizioni per la valutazione integrata di piani e programmi e prevede, all'Art. 11 comma 5, l'emanazione di un apposito regolamento, in coerenza con la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione interistituzionale e dell'informazione del tavolo di concertazione generale, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione del parere, alla commissione consiliare competente ai sensi dell'Art. 42, comma 2, dello Statuto regionale ed al Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'Art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto che la 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 gennaio 2007;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali ha espresso, nella seduta del 23 gennaio 2007, parere favorevole con condizioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 74 del 5 febbraio 2007 che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio) in materia di valutazione integrata;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11, comma 5 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione.

2. il presente regolamento prevede, all'interno della valutazione integrata, l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e degli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e le relative forme di consultazione in attuazione di quanto

disposto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Il processo di valutazione integrata, comprende tutte le valutazioni degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale n. 1/2005, compresi gli adempimenti riferiti ai siti di interesse regionale o comunitario.

#### Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) al piano territoriale di coordinamento provinciale e relative varianti comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

b) al piano strutturale comunale e relative varianti ivi comprese quelle conseguenti a piani o programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni;

c) agli atti di governo del territorio di competenza dei comuni e delle province di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 1/2005.

2. Gli atti comunali di governo del territorio sono soggetti a valutazione integrata salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 1/2005.

3. Gli atti comunali di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori agli atti comunali di governo del territorio possono essere esclusi dalla valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all'Art. 14 della legge regionale n. 1/2005. L'esclusione dalla valutazione integrata e' soggetta a motivazione.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e provinciale e gli atti di governo del territorio di competenza comunale sono soggetti alla valutazione ambientale in attuazione della dir. 2001/42/CE per le parti rientranti nel suo ambito di applicazione.

#### Art. 3. D e f i n i z i o n i

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) «pubblico» persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni o gruppi;

b) «valutazione ambientale» il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

c) «rapporto ambientale» la documentazione di carattere tecnico scientifico contenente le informazioni di cui allegato 1 della dir. 2001/42/CE.

#### Art. 4. Processo di valutazione integrata

1. La valutazione integrata e' il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale,

economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.

2. Il processo di valutazione integrata comprende:

a) la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa;

b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati;

e) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista.

3. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

4. Il processo di valutazione integrata si svolge attraverso le fasi previste agli articoli 5 e 7. La valutazione integrata può essere svolta in un'unica fase o in più fasi in relazione alla complessità del provvedimento oggetto di valutazione, motivandone la scelta nella relazione di sintesi.

#### Art. 5.

##### Valutazione iniziale

1. Nella fase iniziale la valutazione ha ad oggetto:

a) l'esame del quadro analitico comprendente i principali scenari di riferimento e gli obiettivi;

b) la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione procedente;

c) la coerenza degli obiettivi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;

d) l'individuazione di idonee forme di partecipazione.

2. In tale momento è definito altresì il programma della valutazione comprensivo dei fondi eventualmente disponibili, ivi compresi i fondi per il monitoraggio e per la diffusione dei suoi risultati.

#### Art. 6.

##### Valutazione iniziale di coerenza

1. La valutazione della coerenza degli obiettivi degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio, di cui all'Art. 5, comma 1, lettera e) concerne l'analisi della coerenza fra:

a) il quadro conoscitivo analitico e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione;

b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale e settoriale;

c) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e gli analoghi contenuti degli altri strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio di altri soggetti istituzionali.

#### Art. 7.

##### Valutazione intermedia

1. Nella fase intermedia la valutazione ha ad oggetto:

a) i quadri conoscitivi analitici specifici da condividere, la

definizione degli obiettivi specifici, le azioni per conseguirli con le possibili soluzioni alternative e l'individuazione degli indicatori;

b) la coerenza interna tra gli elementi previsti all'Art. 8, lettera a);

c) la coerenza esterna dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del territorio che interessano lo stesso ambito territoriale;

d) la probabilita' di realizzazione delle azioni previste dallo strumento della pianificazione territoriale o dall'atto di governo del territorio;

e) la valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana attesi delle azioni previste, anche ai fini della scelta tra le possibili soluzioni alternative di cui all'Art. 9;

f) la valutazione dell'efficacia delle azioni ai fini del perseguimento degli obiettivi;

g) l'eventuale riformulazione o adeguamento delle azioni dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio ipotizzate e le relative valutazioni.

2. Nella fase intermedia si provvede a:

a) mettere a disposizione delle autorità e del pubblico i contenuti dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in corso di elaborazione con le modalità di cui all'Art. 12 al fine di acquisire pareri, segnalazioni, proposte, contributi;

b) valutare la possibilità di integrare la proposta dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio in base agli eventuali pareri, segnalazioni, proposte, contributi acquisiti, trasmettendola alle autorità interessate.

#### Art. 8.

##### Valutazione intermedia di coerenza interna

1. La valutazione di coerenza interna di cui all'Art. 7, comma 1, lettera b) concerne l'analisi della coerenza fra:

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio;

b) azioni e risultati attesi dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio.

#### Art. 9.

##### Valutazione degli effetti attesi

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi, di cui all'Art. 7, comma 1, lettera e), evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione dello strumento di pianificazione territoriale o atto di governo del territorio, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

#### Art. 10.

##### Relazione di sintesi

1. La relazione di sintesi è il documento che descrive tutte le fasi del processo di valutazione svolte in corrispondenza con l'attività di elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio e comprende:

a) i risultati delle valutazioni territoriali, ambientali,

sociali ed economiche e sulla salute umana, la verifica di fattibilità e di coerenza interna e esterna;

b) la motivazione delle scelte fra soluzioni diverse o alternative, ove sussistenti;

c) la definizione del sistema di monitoraggio finalizzato alla gestione dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio e alla valutazione del processo di attuazione e di realizzazione delle azioni programmate;

d) il rapporto ambientale contenente le informazioni di cui all'allegato 1 della dir. 2001/42/CE.

2. Preliminarmente all'adozione degli atti deliberativi da parte dei competenti organi dell'amministrazione la relazione di sintesi e' messa a disposizione delle autorità e dei soggetti privati interessati, con le modalità di cui all'Art. 12.

3. Al momento dell'adozione degli atti deliberativi i competenti organi dell'amministrazione esaminano distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tengono conto ai fini della decisione.

4. La relazione di sintesi e' allegata agli atti da adottare ai sensi dell'Art. 16, comma 3, della legge regionale n. 1/2005.

#### Art. 11.

#### V a r i a n t i

1. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 1/2005 e per le varianti agli atti di governo del territorio di cui all'Art. 10 della legge regionale stessa la valutazione può essere effettuata con modalità semplificata.

2. La valutazione con modalità semplificata comporta la possibilità di prendere in considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono derivare dalla variante stessa.

3. Nella valutazione, con modalità semplificata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, e 10 fermo restando quando disposto dall'Art. 4, comma 3. La valutazione con modalità semplificata e' soggetta a motivazione.

4. Per le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e agli atti di governo del territorio che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, in deroga all'Art. 2, comma 3. anche in caso di valutazione secondo la modalità semplificata di cui al comma 1 del presente regolamento, sono comunque soggetti a valutazione degli effetti ambientali, in attuazione della dir. 2001/42/CE:

a) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale, che deve essere comunque effettuata tenendo conto della valutazione precedente, evitando reiterazioni di procedimenti già svolti;

b) le varianti agli strumenti e gli atti di governo del territorio concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

5. La decisione di applicare la modalita' di valutazione semplificata, adottata ai sensi del comma 1, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono contenute nella relazione di sintesi di cui all'Art. 10 e messe a disposizione del pubblico con le modalita' previste all'Art. 12.

Art. 12.  
Partecipazione

1. La partecipazione e' parte essenziale della valutazione e i suoi risultati devono essere presi in considerazione prima che il soggetto competente assuma le proprie determinazioni.

2. La partecipazione alla valutazione integrata dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste;

b) l'informazione al pubblico attraverso attivita' di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilita' dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione e l'accessibilita' dei contenuti.

c) il coordinamento con le forme di partecipazione alla valutazione ambientale.

3. Il pubblico e le autorita' con specifiche competenze ambientali devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunita' di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sulla relazione di sintesi, prima della adozione del piano.

4. Nel caso degli atti di governo del territorio costituiscono oggetto di partecipazione i contenuti previsionali individuati dall'ente precedente.

Art. 13.  
Efficacia differita

1. Le procedure di valutazione integrata si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio e alle loro varianti da adottarsi trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 febbraio 2007

Il vicepresidente: Gelli